

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER USI DOMESTICI - MERCATO LIBERO - Vers.012021

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le "CGC") hanno per oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta di energia elettrica, ai sensi del D. Leg. 16/03/1999 nr. 79 e/o di gas naturale, ai sensi del D. Leg. 23/05/2000 nr. 164 e l'attività dei servizi associati, da parte di ONOVA S.p.A. (di seguito "Onova" o il "Fornitore"), con sede legale in Via Alfieri, 6 - 63074 San Benedetto Del Tronto (AP), Capitale Sociale di euro 300.000,00 i.v., Cod. Fisc. e Partita IVA 02053850448 - iscritta al Registro delle Imprese REA 202068, che si impegna a somministrare al Cliente (di seguito il "Cliente") l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso domestico individuale e presso l'indirizzo di fornitura specificato nella Proposta che unitamente alle Condizioni Particolari Tecnico Economiche (CPE), nonché gli allegati (Dichiarazione Dati Catastali, Scheda di Confrontabilità, Informazioni Aggiuntive, Imposte) per il Cliente costituiscono il "CONTRATTO".

1.2 Il Cliente garantisce l'autenticità e l'esattezza dei dati indicati nei documenti di cui al punto precedente, manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità per eventuali ritardi relativi all'attivazione della fornitura, in caso di non corrispondenza fra i dati forniti e quelli in possesso dal SII e/o Distributore.

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO

2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Particolari Tecnico Economiche (CPE) inserite con codice alfanumerico nella Proposta di Fornitura, prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) e sugli Allegati.

2.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a Onova perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dai precedenti fornitori.

2.3 Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte di Onova, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, a mezzo lettera,

e-mail, raccomandata a/r, SMS, PEC, ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione, senza nessun onere o motivazione, mediante comunicazione scritta da inviare a Onova a mezzo Fax, o Raccomandata A/R.

2.4 Onova si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia e/o di gas nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.5 L'esecuzione del Contratto resta subordinata al fatto che: a) non si verifichi una mancata attivazione o una mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente; b) il Cliente non risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive; c) il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati; d) (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima istanza; e) la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; f) il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; g) il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; h) il punto di Riconsegna non sia accessibile.

2.6 Onova si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a Onova le seguenti informazioni: a) se la fornitura è sospesa per morosità; b) il mercato di appartenenza; c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Onova; e) l'accessibilità o meno del punto di Riconsegna; f) sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca dell'attivazione, Onova non darà esecuzione al presente CONTRATTO e, pertanto, il recesso del contatto con il precedente venditore diverrà inefficace e improduttivo di effetti giuridici.

3. DURATA E DECORRENZA

3.1 Per entrambe le forniture il Contratto è a tempo indeterminato, con rinnovo tacito e automatico delle CPE alla loro scadenza di 12 mesi in 12 mesi.

3.2 Gli effetti del CONTRATTO decorrono, rispettivamente, dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, che possono essere anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Particolari Tecnico Economiche, che si intende riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse.

4. DETERMINAZIONE E REVISIONE PREZZI

4.1 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo riportato nelle CPE è escluso dell'importo per l'assegnazione di capacità produttiva e la capacità di trasporto, come definito all'art. 43 della Del. 111/06 salvo differente indicazione è addebitato un importo forfettario di €/kWh 0,00248 a copertura di tali capacità.

4.2 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo di cui al precedente art. 4.1 è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA; c) componenti Asos a sostegno delle energie prodotte da fonti rinnovabili e la componente Arim relativa ai rimanenti oneri generali, oltre ad eventuali voci aggiuntive stabilite dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Del. 111/06, 156/07 e s.m.i.; e) corrispettivo relativo alla remunerazione delle attività commerciali svolte (RAC) pari a € 71,40; f) un corrispettivo a copertura dei costi di sbilanciamento fino ad un massimo di 0,006 €/KWh; g) imposte erariali sui consumi, nonché dell'IVA.

4.3 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Il prezzo riportato nella CPE è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e/o specificate sulle condizioni economiche di fornitura Del. ARG/gas 159/08 (RTDG) e ARG/gas 64/09 (TIVG) dell'Autorità ARERA e s.m.i., valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione, Oneri di sistema, Vendita al dettaglio, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti dall'ARERA o definiti dal Distributore locale. Saranno posti a carico del CLIENTE i corrispettivi di remunerazione delle attività commerciali svolte (RAC) pari a € 68,76 quale quota fissa annuale e da una quota variabile definita dall'ARERA maggiorata fino ad un massimo di 0,02 €/Smc.

4.4 Tutte le componenti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore locale.

4.5 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in BT per Altri Usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante invio al CLIENTE da parte del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura azienda. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Particolari Tecnico Economiche Onova applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e s.m.i. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'articolo 4.2, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità esposte.

4.6 Le condizioni economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Particolari Tecnico Economiche, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal Fornitore. In tal caso il Fornitore comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 2 (due) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante nota in fattura o altra comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il CLIENTE non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all'art. 10, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle CPE non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

5. TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

5.1 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Onova con riferimento al Punto di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad Onova, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. Onova si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura, etc. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Onova e/o sul sito internet www.onova.it.

5.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i. Inoltre, il CLIENTE riconoscerà a Onova, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Onova, un corrispettivo di importo in quota fissa pari a € 69,30 (sessantanove/30). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti attività: disattivazione della fornitura, volta e subentro, variazione di potenza, etc.

5.3 Il CLIENTE conferisce ad Onova, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", si dà atto che il Fornitore non è utente del trasporto e dispacciamento per i punti di prelievo oggetto della fornitura, pertanto lo stesso Fornitore ha stipulato con un utente del trasporto e dispacciamento apposito contratto come previsto dalla Del. 258/15 e s.m.i.

5.4 Onova non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare ad Onova.

6. MODALITÀ DI CONSEGNA GAS - GESTIONE DELLA CONNESSIONE

6.1 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, il consumo viene misurato dal gruppo di misura installato e mantenuto a cura del Distributore. Il gas verrà consegnato in corrispondenza del Punto di Riconsegna (PDR) a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Onova per la fornitura al PDR provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas ai sensi della Del. 574/2013/R/gas RQDG; a tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad Onova, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. Onova si impegna, in relazione alle esigenze manifestate e nell'interesse del CLIENTE, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura etc. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 alla Del. 108/06 e s.m.i.) tra cui l'esecuzione di lavori, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, etc.; si dà atto che il Fornitore non è utente del trasporto, pertanto lo stesso ha stipulato con un utente del trasporto apposito contratto come previsto dalla Del. 258/15 e s.m.i.

6.2 Il CLIENTE riconoscerà a Onova, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite la stessa Onova, un corrispettivo di importo in quota fissa pari a € 69,30 (sessantanove/30). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti voci: disattivazione della fornitura, volta e subentro, aumento di potenza, cambio d'uso etc.

6.3 Onova non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del distributore, manomissione del contatore. In nessuna dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare ad Onova.

7. IMPOSTE

7.1 Tutti i corrispettivi previsti dal CONTRATTO ed inerenti la fornitura sono al netto di tributo, diritto, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del CLIENTE. Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da Onova all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte che il CLIENTE è tenuto a rendere a Onova, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso.

8. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 La fatturazione avrà periodicità mensile sia per l'energia elettrica sia per il gas naturale. Tale periodicità potrà essere variata da Onova con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 15. Le bollette saranno emesse in forma sintetica come previsto dalla delibera 501/2014/R.com e s.m.i.; il cliente avrà sempre a disposizione gli elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito www.onova.it.

8.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad Onova dal Distributore. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG), nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori parzialmente o non accessibili, Onova ne darà comunicazione netta prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: per la fornitura di energia elettrica, in base a stima di Onova ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: i) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 229/2012/R/gas e s.m.i. per lo specifico PDR, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del PDR. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, Onova provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

8.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Relativamente al servizio di dispacciamento, Onova fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all'art. 4.2 lettera d). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, Onova fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa.

8.4 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa. Qualora il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica, ai sensi dell'art. 1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora.

9. RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA SOSPENSIONE

9.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da Onova, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito dal D. Lgs. 231/2002 (TUR) aumentato di 8,5 punti percentuali oltre alle ulteriori spese amministrative e bancarie sostenute, pari a € 6,80 (sei/80) ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, pari a € 12,70 (dodici/70) per sollecito; costituzione di messa in mora: a) via posta elettronica certificata (PEC) le spese addebitate al Cliente saranno di € 20,30 (venti/30), b) via raccomandata postale cartacea (A/R) le spese addebitate al Cliente saranno di € 27,50 (ventisette/50).

9.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); Onova si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso (ii) al capitale.